



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO MTR-3

(Periodo regolatorio 2026-2029)

Deliberazione 397/2025/R/RIF

Ambito tariffario di Acquaviva delle Fonti

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni redatti a cura di AGER Puglia (capitoli 1,4 e 5), in qualità di Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC), altri a cura dei gestori operativi (G, capitoli 2 e 3).

I capitoli redatti dai gestori, per semplicità espositiva, rimandano alle relative relazioni di accompagnamento, riportate integralmente in allegato.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del quadriennio 2026-2029.

L'Ente territorialmente competente è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, unitamente agli altri atti

- piano economico-finanziario (PEF),
- dichiarazioni di veridicità,
- delibera di determinazione del PEF e delle tariffe all'utenza

Suddetti atti complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Sommario

1	Premessa (ETC).....	4
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	5
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5	Altri elementi da segnalare.....	7
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	7
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	8
4	Attività di validazione (ETC).....	8
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	11
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	11
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	14
5.1.2	Coefficiente di potenziamento K.....	16
5.1.3	Coefficiente CRI.....	17
5.2	Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp}).....	18
5.2.1	Componenti previsionali COnew.....	18
5.2.2	Componenti previsionali COI.....	18
5.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	19
5.3.1	Componente previsionale CTSA exp	20
5.3.2	Componenti previsionali CO ₁₁₆	20
5.3.3	Componenti previsionali CQ.....	20
5.3.4	Componenti previsionali COANT	20
5.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	21
5.5	Cespiti e costi di capitale.....	21
5.6	Conguagli	22
5.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	23
5.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	24
5.9	Rimodulazione dei conguagli.....	25
5.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	25
5.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	26

1 Premessa (ETC)

La presente relazione, a cura dell'Ente Territorialmente Competente individuato nell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito anche "ETC" o "AGER"), è redatta in adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito "MTR-3"), ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario per le annualità 2026-2029. La presente relazione è redatta in conformità allo schema tipo approvato dall'Autorità con Determina del 07 novembre 2025 n. 1/2025 – DTAC, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”.

La relazione è volta in particolare a illustrare:

- L'iter istruttorio volto alla validazione e di assunzione delle pertinenti determinazioni effettuato dall'ETC rispetto alla documentazione trasmessa dai soggetti gestori operanti nel bacino;
- l'assunzione delle determinazioni di competenza dell'ETC ai fini della predisposizione dei PEF del bacino tariffario per il III periodo regolatorio di cui al MTR-3.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia è organizzato e disciplinato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, che ha ridefinito il modello organizzativo regionale del settore attraverso l'istituzione dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER).

La normativa regionale ha individuato nell'intero territorio pugliese un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico, attribuendo ad AGER le funzioni di Ente di governo del servizio, con partecipazione obbligatoria della Regione, della Città Metropolitana di Bari e di tutti i Comuni pugliesi. L'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, regolazione, controllo e pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani previste dalla normativa statale e regionale, assicurando il coordinamento unitario delle attività svolte sul territorio regionale.

Al fine di garantire una gestione efficiente dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, la Regione Puglia ha inoltre previsto una articolazione territoriale dell'ATO unico attraverso gli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO), costituiti da aggregazioni di Comuni individuate secondo criteri di omogeneità territoriale, efficienza gestionale ed economicità. Gli ARO rappresentano pertanto i bacini territoriali di riferimento per l'organizzazione operativa e l'erogazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mentre le attività di trattamento, recupero e smaltimento sono organizzate e coordinate a livello dell'intero ambito regionale.

In tale assetto organizzativo, ai sensi della normativa regionale vigente, le procedure di affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono svolte dai singoli Comuni o dai Comuni associati nell'ARO di riferimento, operanti mediante la relativa struttura di governance prevista dalla disciplina regionale, mentre AGER esercita le funzioni di coordinamento, controllo e regolazione del sistema, nonché le ulteriori competenze attribuitegli dalla legislazione statale e regionale. Per quanto concerne invece gli impianti e la gestione dei flussi dei rifiuti, AGER svolge le funzioni di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, assicurando il perseguimento degli obiettivi di autosufficienza, prossimità e sostenibilità ambientale definiti dalla pianificazione regionale.

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani è improntata ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, tutela ambientale e sostenibilità, perseguendo gli obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata, recupero di materia e riduzione

del ricorso allo smaltimento finale, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con gli indirizzi nazionali ed europei in materia di economia circolare.

Nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale e dalla regolazione nazionale emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), AGER svolge altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della predisposizione, verifica e validazione dei Piani Economico-Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), approvato con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF. In tale veste, l'Agenzia è chiamata a svolgere le attività istruttorie finalizzate alla verifica della completezza, della coerenza, della congruità e della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai soggetti gestori e dagli enti coinvolti nella predisposizione tariffaria, assicurando il rispetto dei criteri e dei principi regolatori definiti dall'Autorità. In particolare, l'attività di validazione è finalizzata ad accertare che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano correttamente determinati sulla base delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, risultino effettivamente riconducibili alle attività incluse nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e rispettino i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità economica posti alla base della regolazione tariffaria. L'attività dell'ETC assume pertanto un ruolo centrale nel procedimento di approvazione tariffaria, in quanto finalizzata a garantire l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni utilizzate per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, nonché la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel MTR-3, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio, di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e all'articolo 200 del D.Lgs. n. 152/2006.

Ai fini della predisposizione dei PEF relativi al terzo periodo regolatorio 2026-2029, AGER ha coordinato le attività di raccolta, verifica e validazione dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai soggetti operanti nel ciclo integrato dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale, avvalendosi del supporto tecnico-specialistico di ANEA – Associazione Nazionale Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti. Tale supporto è stato finalizzato ad assicurare uniformità metodologica, omogeneità istruttoria e coerenza applicativa nell'attuazione delle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità per l'intero territorio regionale.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario oggetto dell'aggiornamento del PEF coincide con il comune di Acquaviva delle Fonti.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

I soggetti gestori nell'ambito tariffario sono:

1. SIECO. S.p.A.
2. Comune di Acquaviva delle Fonti

Le attività svolte da ciascun soggetto ed i costi da esse derivanti sono riportati nelle rispettive relazioni di accompagnamento allegate al presente documento.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto concerne gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani a servizio dell'ambito tariffario, il modello organizzativo vigente nella Regione Puglia prevede una netta separazione tra le attività di raccolta e trasporto, svolte nell'ambito dell'ARO di riferimento, e le attività di trattamento, recupero e smaltimento finale, coordinate a livello dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale da AGER, anche mediante la regolazione dei flussi verso gli impianti autorizzati.

Il rifiuto urbano residuo indifferenziato (EER 20.03.01) viene conferito presso impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) individuati dal sistema regionale, dove vengono effettuate le operazioni di selezione e trattamento finalizzate al recupero delle frazioni valorizzabili, alla produzione di combustibile solido secondario (CSS) e alla successiva destinazione delle frazioni residue agli impianti di recupero energetico o di smaltimento finale.

Nel biennio 2024-2025 il rifiuto urbano residuo prodotto nel Comune di Acquaviva delle Fonti è stato conferito presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico gestiti da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. (Conversano), C.I.S.A. S.p.A. (Massafra) e Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l. (Poggiardo).

La frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU) è destinata ad impianti di trattamento biologico autorizzati, nei quali viene sottoposta a processi di compostaggio e/o digestione anaerobica finalizzati al recupero di materia e alla produzione di ammendanti compostati e, ove previsto, di biogas e biometano.

Nel medesimo biennio la frazione organica raccolta in maniera differenziata è stata conferita principalmente presso gli impianti di compostaggio gestiti da Tersan Puglia S.p.A. (Modugno), ASECO S.p.A. (Ginosa), G.A.I.A. S.r.l. (Altamura) e Asia Ecologia S.r.l. (Gioia del Colle).

Le frazioni secche valorizzabili derivanti dalla raccolta differenziata, quali carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, metalli e multimateriale, sono conferite a piattaforme convenzionate e impianti di selezione e recupero individuati nell'ambito del sistema regionale e dei consorzi di filiera del sistema CONAI. In tali impianti vengono effettuate le operazioni di selezione, valorizzazione e avvio al riciclo delle singole frazioni merceologiche, consentendo il recupero di materia e la successiva re-immissione dei materiali nei relativi cicli produttivi.

In particolare:

- la carta e il cartone sono conferiti a piattaforme convenzionate COMIECO per le operazioni di selezione e successivo avvio al riciclo presso cartiere autorizzate;
- gli imballaggi in plastica sono avviati a impianti di selezione convenzionati con il sistema COREPLA, ove vengono separati per polimero e destinati alle successive operazioni di recupero e riciclo;
- il vetro viene conferito a piattaforme convenzionate con il sistema COREVE per le attività di selezione e preparazione al riciclo presso le vetrerie;
- gli imballaggi metallici sono destinati alle filiere di recupero coordinate dai relativi consorzi nazionali di settore (RICREA e CIAL).

L'assetto impiantistico complessivamente a servizio dell'ambito tariffario risulta coerente con il modello organizzativo delineato dalla L.R. Puglia n. 24/2012 e s.m.i., con la pianificazione regionale vigente e con il sistema di regolazione dei flussi definito da AGER, perseguendo gli obiettivi di autosufficienza, prossimità, recupero di materia ed economia circolare previsti dalla normativa nazionale e unionale.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7.3 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, AGER Puglia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto ad acquisire dai soggetti coinvolti nella gestione del servizio e nella predisposizione tariffaria tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione, verifica e validazione del Piano Economico Finanziario relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029.

L'attività di raccolta documentale è stata finalizzata a consentire all'Ente Territorialmente Competente lo svolgimento delle verifiche previste dal MTR-3 in ordine alla completezza, coerenza, congruità e attendibilità dei dati trasmessi, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni regolatorie

emanate dall'Autorità. A tal fine, il gestore del servizio e il Comune hanno trasmesso la documentazione prevista dalla regolazione vigente, secondo gli schemi tipo approvati dall'Autorità con Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, sono stati acquisiti:

- La trasmissione del set completo di dati e delle informazioni economiche, patrimoniali, tecniche e gestionali necessarie alla determinazione delle componenti tariffarie riconosciute dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), compilato dai soggetti competenti per le rispettive attività e responsabilità;
- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo approvato dall'Autorità (Allegato 2 alla Determina n. 1/DTAC/2025), contenente la descrizione dell'assetto gestionale del servizio, l'illustrazione dei criteri adottati per la valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo, nonché tutte le informazioni necessarie alla comprensione delle scelte effettuate nella predisposizione del PEF e delle istanze eventualmente formulate ai sensi della regolazione vigente;
- le dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi, predisposte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatte in conformità agli schemi tipo approvati dall'Autorità (Allegati 3 e 4 alla Determina n. 1/DTAC/2025), sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti competenti e finalizzate ad attestare la completezza, correttezza e veridicità delle informazioni fornite;
- la documentazione amministrativa, contabile e gestionale sottostante alle attestazioni prodotte, comprensiva delle fonti contabili obbligatorie previste dal Metodo, dei contratti di servizio, degli atti di affidamento, dei libri cespiti, dei bilanci, dei prospetti di dettaglio e di ogni ulteriore elemento ritenuto necessario ai fini della riconciliazione dei dati dichiarati e dello svolgimento delle attività istruttorie di validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente.

La documentazione acquisita ha costituito la base informativa sulla quale AGER ha sviluppato le successive attività di verifica e validazione previste dal MTR-3, finalizzate ad accertare la corretta individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, la loro riconducibilità alle attività ricomprese nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché la coerenza delle informazioni trasmesse con le risultanze delle fonti contabili e amministrative di riferimento.

1.5 Altri elementi da segnalare

Ad integrazione di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, si segnala che, con riferimento all'annualità 2026, è stata presentata istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4.4 del MTR-3, per un importo pari a 160.292,71 €. Le motivazioni sottese all'istanza e le valutazioni compiute dall'Ente Territorialmente Competente sono illustrate al paragrafo 5.11 della presente relazione, cui si rinvia.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Il presente capitolo è di competenza dei gestori e per i contenuti si rimanda all'ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore e all'ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune in qualità di gestore.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Il presente capitolo è di competenza dei gestori e per i contenuti si rimanda all'ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore e all'ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune in qualità di gestore.

4 Attività di validazione (ETC)

In generale, l'Ente territorialmente competente, o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione ai sensi dell'articolo 30.3 del MTR-3, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

In coerenza con l'assetto gestionale del servizio precedentemente descritto e con la ripartizione delle competenze tra i soggetti operanti nell'ambito tariffario del Comune di Acquaviva delle Fonti, le attività di verifica e validazione previste dal MTR-3 sono state svolte con riferimento sia al gestore affidatario, per le attività di propria competenza, sia al Comune, per le componenti economiche e gestionali direttamente sostenute e rilevanti ai fini della determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF).

L'attività istruttoria è stata condotta mediante l'analisi coordinata della documentazione, dei dati economici, patrimoniali, tecnici e gestionali trasmessi dai due soggetti, al fine di verificarne la completezza, la coerenza, la congruità e la corretta imputazione ai fini della predisposizione tariffaria, nonché la conformità alle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3).

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state determinate in coerenza con i costi effettivamente sostenuti nell'anno contabile di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 8 del MTR-3. A tal fine, sia per il gestore sia per il Comune sono stati predisposti specifici strumenti di raccolta dati che hanno consentito la riconciliazione sistematica tra le componenti tariffarie utilizzate ai fini del PEF e le corrispondenti risultanze delle fonti contabili obbligatorie, rappresentate in particolare dal bilancio d'esercizio e dal libro cespiti, assicurando la piena tracciabilità delle informazioni utilizzate.

Con riferimento all'ambito tariffario del Comune di Acquaviva delle Fonti, l'attività di validazione è stata svolta sulla base del set informativo completo acquisito da entrambi i soggetti gestori: il file di Raccolta Dati Tariffari (RDT) e il Tool di calcolo compilati per le parti di rispettiva competenza, le relazioni di accompagnamento redatte secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 alla determina 1/DTAC/2025 dal gestore SI.ECO. S.p.A. e dal Comune di Acquaviva delle Fonti in qualità di gestore (riportate integralmente negli Allegati A e B alla presente relazione), le dichiarazioni di veridicità sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti, la documentazione contabile e amministrativa sottostante (bilanci d'esercizio, rendiconto della gestione, libri cespiti, contratti di servizio e atti di affidamento), nonché la documentazione a supporto dell'istanza di superamento del limite alla crescita di cui all'art. 4.4 del MTR-3.

AGER ha sviluppato un apposito portale (AGERservizi) tramite il quale i gestori hanno potuto comunicare la documentazione e interloquire con i referenti per i chiarimenti e verifiche necessarie.

Preliminarmente alla somministrazione dei formulari di raccolta dati ai gestori, sono state promosse da AGER attività formative/informative utili per la corretta rappresentazione dei dati e delle informazioni da fornire nonché i riferimenti per eventuali necessità di supporto e assistenza.

Sul sito istituzionale sono state inoltre pubblicate le registrazioni dei webinar che hanno illustrato il quadro regolatorio di riferimento ed il vademecum con le indicazioni pratiche sui principali dati richiesti e sulle modalità di compilazione.

In apposita sezione sul portale AGERServizi sono state pubblicate specifiche FAQ per coadiuvare i gestori alla corretta redazione della documentazione richiesta.

Inoltre, il portale è dotato di chat che ha permesso una interazione diretta tra gestori e referenti che hanno preso in carico la relativa attività di validazione.

La metodologia di riclassificazione dei dati ai fini tariffari si articola in una sequenza di passaggi logici finalizzati a garantire la piena riconciliazione tra le fonti contabili e le componenti di costo rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

In primo luogo, le voci desunte dalle fonti contabili obbligatorie vengono riclassificate nelle componenti tariffarie previste dal MTR-3, considerando i valori al lordo delle poste rettificative, così da assicurare la piena riconciliazione tra i dati contabili di origine e le grandezze utilizzate nel modello tariffario.

Successivamente vengono individuate e rappresentate le poste rettificative necessarie per adeguare i dati contabili ai criteri previsti dalla regolazione tariffaria.

Infine, a valle dell'applicazione delle rettifiche regolatorie, viene determinato il valore dei costi ammissibili al riconoscimento tariffario, corrispondente ai costi efficienti riconosciuti dal metodo. In tale fase si procede all'esclusione delle componenti ritenute inefficienti o già remunerate attraverso altre fonti di ricavo, nel rispetto dei principi di corretta determinazione dei costi riconoscibili in tariffa.

L'intero processo metodologico consente pertanto di garantire la piena coerenza tra i dati contabili della gestione e le grandezze tariffarie utilizzate per la predisposizione del PEF, rendendo trasparente e verificabile il percorso che conduce dalle risultanze contabili ai costi efficienti riconosciuti dalla regolazione.

L'attività di validazione dei dati economici relativi al periodo regolatorio 2026-2029 è stata svolta mediante un articolato insieme di verifiche sui dati contabili rendicontati dal gestore e dal Comune. Tali verifiche possono essere ricondotte alle seguenti macro-tipologie:

- a) Verifiche di completezza, finalizzate ad accertare la corretta e integrale compilazione del file di Raccolta Dati Tariffari (RDT) predisposto da ARERA per l'elaborazione tariffaria MTR-3, nonché la presenza della documentazione a supporto dei dati dichiarati.
- b) Verifiche di coerenza, finalizzate a verificare la correttezza, l'uniformità e la coerenza logica delle informazioni riportate nel file RDT predisposto da AGER, anche quando le medesime informazioni risultano rappresentate in sezioni differenti o utilizzate per finalità diverse, al fine di evitare fenomeni di doppia contabilizzazione ovvero di omessa valorizzazione delle componenti di costo e di ricavo. Tali verifiche si articolano in:
 - verifica della conformità alle disposizioni metodologiche e regolatorie emanate da ARERA, con particolare riferimento alla corretta classificazione delle componenti tariffarie e alla loro coerenza con le serie storiche disponibili;
 - verifica della continuità dei criteri di rendicontazione adottati rispetto alle precedenti raccolte dati tariffarie, al fine di individuare eventuali variazioni metodologiche o scostamenti significativi adeguatamente motivati.
- c) Verifiche di congruità, finalizzate ad accertare la corrispondenza tra i dati riportati nel file RDT predisposto da AGER, dal gestore e dal Comune e le risultanze delle rispettive fonti contabili obbligatorie. Tali verifiche si fondano sull'analisi dei prospetti di riconciliazione tra dati tariffari e dati di bilancio, nonché sulla verifica della tracciabilità e della corretta

imputazione delle poste economiche e patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione tariffaria.

Nel corso dell'istruttoria sono state svolte interlocuzioni con i gestori anche con la finalità di modificare/integrare le informazioni fornite come previsto dal comma 7.4 della Deliberazione 397/2025/R/RIF con particolare riguardo a:

- correttezza dei meccanismi allocativi dei costi/ricavi e degli investimenti
- esaustività delle poste rettificative dei costi e del patrimonio
- adeguata rendicontazione delle eventuali componenti previsionali da introdurre e/o conguagliare rispetto alle predisposizioni tariffarie precedenti

Le verifiche sopra descritte hanno riguardato, per il gestore, la riconciliazione dei costi operativi e dei costi d'uso del capitale con le risultanze del bilancio d'esercizio e del libro cespiti, la corretta allocazione dei costi alle componenti tariffarie variabili e fisse previste dal Metodo e la coerenza dei ricavi valorizzati nelle componenti AR e ARsc; per il Comune, la corrispondenza delle poste rendicontate con le risultanze del Rendiconto della gestione, con separata evidenza dell'IVA indetraibile, dei costi di trattamento, recupero e smaltimento sostenuti in economia per i conferimenti agli impianti di chiusura del ciclo e della quota di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ammissibile ai sensi della regolazione vigente.

I valori economici e patrimoniali assunti a riferimento ai fini della presente predisposizione costituiscono l'esito del procedimento di validazione svolto dall'Ente Territorialmente Competente e sintetizzano le risultanze delle attività istruttorie descritte nel presente capitolo.

All'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 30.1 del MTR-3, nell'ambito della procedura partecipata tra il gestore affidatario e l'Ente Territorialmente Competente, AGER ritiene positivamente conclusa l'attività di validazione, avendo accertato, con riferimento sia al gestore sia al Comune:

- a) la completezza della documentazione trasmessa, risultando acquisito l'intero set informativo necessario all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del terzo periodo regolatorio, comprensivo di tutti gli allegati e della documentazione richiesta dalla disciplina regolatoria vigente;
- b) la congruità, la coerenza e la correttezza dei dati trasmessi, risultando gli stessi elaborati e rappresentati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) e delle ulteriori indicazioni emanate da ARERA.

L'intero procedimento di validazione è stato svolto secondo modalità partecipate tra AGER, il gestore affidatario e il Comune. Tutte le richieste di chiarimento formulate dall'Ente Territorialmente Competente, le risposte fornite dal gestore e dal Comune, la documentazione integrativa acquisita, nonché le risultanze delle verifiche istruttorie e le minute di validazione contenenti le valutazioni tecniche emerse nel corso dell'istruttoria, sono state integralmente tracciate e archiviate da AGER, garantendo la piena ricostruibilità del procedimento che ha condotto alla determinazione dei valori riconosciuti ai fini tariffari.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

Conclusa l'attività di validazione dei dati trasmessi dai gestori, descritta nella sezione precedente, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle determinazioni di propria competenza ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e nella Determina n. 1/DTAC/2025.

In particolare, l'attività istruttoria svolta dall'ETC ha riguardato la definizione dei parametri e dei coefficienti necessari alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, con specifico riferimento al coefficiente di recupero della produttività (X), al coefficiente di potenziamento del servizio (K_a) e al coefficiente $CRIa$ volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva delle annualità pregresse, nel rispetto dei criteri e degli intervalli di valorizzazione stabiliti dall'Autorità.

L'ETC ha inoltre provveduto alla valutazione delle componenti previsionali di costo ammissibili, alla verifica della corretta determinazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, alla valorizzazione del fattore di sharing b , nonché alla quantificazione e gestione delle componenti di conguaglio maturate nelle annualità pregresse.

Le attività istruttorie sono state infine integrate dalle valutazioni necessarie a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assicurando la sostenibilità del servizio e la corretta copertura dei costi riconosciuti per ciascun ambito tariffario.

Le determinazioni adottate dall'ETC nell'ambito di ciascuna delle attività sopra richiamate sono illustrate nei paragrafi che seguono, con indicazione dei criteri e delle motivazioni sottostanti alle scelte effettuate, in conformità con l'obbligo di motivazione previsto dalla normativa regolatoria vigente.

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi dell'art. 4 del MTR-3, in ciascun anno del periodo regolatorio 2026-2029, il limite alla crescita delle entrate tariffarie è definito dalla seguente formula:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove: il parametro ρ_a rappresenta il limite massimo di incremento percentuale annuale delle entrate tariffarie e, ai sensi del comma 4.2 del MTR-3, è determinato dalla seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Dove:

- **$RPIa$** rappresenta l'incremento tariffario riconosciuto in ragione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo nell'anno a , fissato dall'Autorità nella misura dell'1,9%, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 480/2025/R/ri;
- **X_a** rappresenta il coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 6 del MTR-3 all'interno dell'intervallo compreso tra lo 0,1% e lo 0,5%, che riduce il limite di crescita tariffaria in misura proporzionale agli obiettivi di efficientamento attesi;
- **K_a** rappresenta il coefficiente di potenziamento del servizio, determinato dall'ETC ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, finalizzato a riconoscere eventuali incrementi del limite di crescita tariffaria connessi al miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali del servizio.

La formulazione sopra richiamata riflette la logica sottesa al metodo tariffario: la crescita delle entrate tariffarie è riconosciuta in misura corrispondente all'inflazione programmata ($RPIa$), al netto del

recupero di produttività richiesto al gestore mediante il coefficiente Xa. Eventuali incrementi ulteriori possono essere riconosciuti esclusivamente in presenza di interventi di potenziamento o miglioramento del servizio, valorizzati attraverso il coefficiente Ka.

La determinazione dei valori puntuali dei coefficienti sopra richiamati costituisce una prerogativa dell'Ente Territorialmente Competente ai sensi degli artt. 4-5-6 del MTR-3 e deve essere adeguatamente motivata, tenendo conto delle specificità dell'ambito tariffario, degli obiettivi perseguiti e delle condizioni economico-finanziarie della gestione.

Nei paragrafi che seguono sono illustrati i criteri adottati da AGER ai fini della valorizzazione dei coefficienti previsti dal metodo tariffario.

Si ritiene preliminarmente necessario descrivere le modalità dei parametri di performance previsti nel MTR-3, da cui dipende la quantificazione dei parametri ricompresi nella formula del limite alla crescita tariffaria.

Si evidenzia che, per la determinazione dei coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, b e Xa, AGER ha elaborato una specifica metodologia, condivisa con i gestori e resa disponibile attraverso il portale AGERservizi e il sito istituzionale dell'Agenzia.

Di seguito si riporta il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno e il valore del totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

Grandezza	2026	2027	2028	2029
rpia	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Xa	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Ka	4,58%	1,67%	0,0%	0,0%
CRIa	0,42%	1,33%	0,0%	0,0%
Limite alla crescita pa	6,80%	4,80%	1,80%	1,80%
ΣTa [€]	4.314.750,54	3.873.759,80	3.704.913,36	3.697.337,45
$\Sigma Ta-1$ [€]	3.889.941,78	4.314.750,54	3.873.759,80	3.704.913,36
$\Sigma T_{max,a}$ [€]	4.154.457,83	3.873.759,80	3.704.913,36	3.697.337,45
Eccedenza ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max,a}$) [€]	160.292,71	0,00	0,00	0,00
di cui oggetto di istanza art. 4.4 [€]	160.292,71	0,00	0,00	0,00
Ta riconosciute [€]	4.314.750,54	3.873.759,80	3.704.913,36	3.697.337,45
Schema regolatorio	Schema III	Schema I	Schema III	Schema III

Per l'annualità 2026 il totale delle entrate tariffarie di riferimento eccede il valore massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita per un importo pari a 160.292,71 €, oggetto di istanza di superamento ai sensi dell'art. 4.4 del MTR-3, illustrata al paragrafo 5.11 della presente relazione.

Costo unitario effettivo “ CU_{effa-2} ”

Il costo unitario effettivo CU_{effa-2} è definito, ai sensi del comma 6.3 del MTR-3, dalla seguente relazione:

$$CU_{effa-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

dove $\sum TV_{a-2}$ e $\sum TF_{a-2}$ rappresentano rispettivamente la somma delle entrate tariffarie variabili e fisse dell'ambito tariffario nell'anno $a - 2$, e q_{a-2} è la produzione complessiva di rifiuti urbani del medesimo anno espressa in tonnellate. Ai fini della presente predisposizione tariffaria, l'anno $a-2$ coincide, per ciascuna annualità, con il secondo esercizio precedente (esercizio 2024 per l'annualità 2026).

I valori assunti a riferimento, come dichiarati dal gestore, sono riportati nella tabella seguente:

Parametro	2026	2027	2028	2029
$\Sigma TVa-2$ [€]	2.976.132,71	3.046.192,14	3.172.408,91	2.834.618,98
$\Sigma TFa-2$ [€]	815.603,12	843.749,64	1.142.341,63	1.039.140,82
$\Sigma Ta-2$ [€]	3.791.735,83	3.889.941,78	4.314.750,54	3.873.759,80
qa-2 [ton]	7.280,68	7.280,68	7.280,68	7.280,68
CUeffa-2 [cent€/kg]	52,08	53,43	59,26	53,21

Il valore ottenuto rappresenta il costo medio unitario delle attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'anno 2024, espresso in termini di costo riconosciuto per chilogrammo di rifiuto prodotto. Tale indicatore sintetizza il livello di costo della gestione e costituisce il parametro di riferimento per le successive valutazioni di efficienza previste dal metodo tariffario.

Benchmark di riferimento

Il benchmark di riferimento è stato assunto in misura pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile pubblicata sul portale GEROPA del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale scelta assicura la massima oggettività, trasparenza e verificabilità del parametro di confronto, in quanto il fabbisogno standard rappresenta l'indicatore ufficiale del costo efficiente del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato a livello nazionale mediante metodologie statistiche che tengono conto delle specifiche caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche e organizzative dei singoli enti locali.

Per l'ambito tariffario, il benchmark così determinato risulta pari al valore indicato nella tabella seguente.

Parametro	2026	2027	2028	2029
Bench-2 [cent€/kg]	41,37	41,37	41,37	41,37

Coefficiente $\gamma_{1,a}$

Il coefficiente $\gamma_{1,a}$, in conformità alle disposizioni del MTR-3, è determinato in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e costituisce un indicatore del grado di compliance della gestione rispetto agli obiettivi ambientali nazionali e comunitari, ai sensi dell'art. 3.1 del Metodo.

La valutazione è considerata soddisfacente qualora la percentuale di raccolta differenziata conseguita nell'anno a-2 risulti superiore all'obiettivo individuato dall'Ente Territorialmente Competente, mentre è considerata non soddisfacente qualora tale obiettivo non venga raggiunto.

Con riferimento all'annualità assunta a base della presente analisi, l'ambito tariffario ha conseguito una percentuale di raccolta differenziata come illustrato nella tabella seguente, e di conseguenza, scaturisce il giudizio circa la valutazione del parametro γ_1 .

Parametro	2026	2027	2028	2029
%RD conseguita (a-2)	71,02%	71,10%	71,10%	71,10%
Obiettivo RD (art. 205 D.Lgs. 152/2006)	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
Valutazione (γ_1)	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente

Coefficiente γ_2

Il coefficiente γ_2 è stato determinato in conformità alle disposizioni contenute nel MTR-3, tenendo conto del livello di efficacia conseguito dal sistema di raccolta differenziata con riferimento all'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine è stato utilizzato il macro-indicatore R1, disciplinato dall'articolo 6.4 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (RQTR) e richiamato dall'articolo 3.3 del MTR-3 quale parametro di valutazione delle performance ambientali del servizio.

Il macro-indicatore R1 misura la capacità del sistema di gestione di intercettare in maniera efficace le frazioni di imballaggio soggette ai sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e di garantirne un adeguato livello qualitativo ai fini dell'effettivo recupero di materia. Esso è determinato come prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette ai sistemi collettivi (EffRDSC) e la qualità della raccolta medesima (QLTRDSC), secondo la seguente relazione:

$$R1 = Eff_{RDSC} \times QLT_{RDSC}$$

Il valore assunto dal macro-indicatore rappresenta pertanto una misura sintetica dell'efficacia complessiva della filiera della raccolta differenziata degli imballaggi, tenendo conto sia della capacità di intercettazione delle frazioni valorizzabili sia della qualità merceologica dei materiali raccolti, elementi entrambi essenziali per garantire il successivo avvio a riciclo.

Ai sensi del MTR-3, il giudizio associato al parametro γ_2 è considerato soddisfacente qualora il valore di R1 risulti almeno pari a 0,85. La regolazione prevede tuttavia un meccanismo premiale volto a valorizzare i percorsi di miglioramento delle performance ambientali; pertanto, il coefficiente può essere ugualmente considerato soddisfacente anche nei casi in cui, pur in presenza di un valore inferiore alla soglia di eccellenza, il gestore o il bacino tariffario abbiano conseguito gli obiettivi di miglioramento individuati dalla metodologia regolatoria nel periodo di riferimento.

Con riferimento all'ambito tariffario del Comune di Acquaviva delle Fonti, il macro-indicatore R1, determinato sulla base dei dati 2024, risulta pari a 0,8254 (classe B), a fronte della soglia di riferimento di 0,85 e di un obiettivo R1a+2 pari a 0,85 (classe A). Non risultando raggiunta la soglia prevista dal comma 3.3 del MTR-3, il giudizio associato al parametro γ_2 è considerato non soddisfacente, con valorizzazione di γ_2 pari a -0,161 nell'ambito dell'intervallo di riferimento, come rappresentato nella tabella seguente.

Parametro	Valore
Macro-indicatore R1a (base dati 2024)	0,8254 (classe B)
Soglia di riferimento R1 (comma 3.3 MTR-3)	0,85
Obiettivo R1a+2	0,85 (classe A)
Valutazione (γ_2)	Non soddisfacente
γ_2	-0,161

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi dell'art. 6 del MTR-3, il coefficiente di recupero di produttività Xa è determinato dalla seguente formula:

$$Xa = X_{reg,a} + X_{com,a}$$

dove:

- $X_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei criteri previsti dal Metodo;
- $X_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

Con riferimento alla componente $X_{com,a}$ l'art. 6 del MTR-3 prevede che la stessa sia valorizzata sulla base del recupero di efficienza offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF.

Nel caso in esame, l'affidamento dei servizi oggetto della presente predisposizione tariffaria non è stato effettuato ai sensi della deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF; conseguentemente, il valore di $X_{com,a}$ è pari a zero.

La determinazione della componente $X_{reg,a}$ è effettuata in applicazione della matrice di valutazione prevista dall'art. 6.2 del MTR-3 (di seguito riportata), che consente di individuare il relativo intervallo di valorizzazione sulla base di due elementi:

- il confronto tra il costo unitario effettivo ($CU_{eff,a-2}$) e il benchmark di riferimento (Bencha-2);
- la valutazione della qualità ambientale delle prestazioni, espressa dal parametro composito γ_a , determinato come somma dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Figura 1

		$CU_{eff,a-2} > Benchmark$	$CU_{eff,a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a$) $\leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a$) $> 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Il parametro γ_a sintetizza il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali della gestione, tenendo conto sia delle performance conseguite in materia di raccolta differenziata sia dell'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio. Le modalità di determinazione dei parametri richiamati sono state illustrate nei paragrafi precedenti.

Nella tabella seguente sono riportati i valori riscontrati per l'ambito tariffario e il conseguente posizionamento all'interno della matrice prevista dal MTR-3.

Nell'ambito di tale intervallo, AGER ha ritenuto di assumere il valore indicato nella tabella seguente. Tale scelta consente di contemperare gli obiettivi di efficientamento richiesti dal metodo tariffario con le esigenze di sostenibilità economica e organizzativa della gestione.

Si specifica infine che la valorizzazione del parametro X_a è stata estesa in egual misura a tutti i gestori che espletano attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito tariffario.

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
Intervallo di riferimento γ_1	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$
γ_1	0,00
Intervallo di riferimento γ_2	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$
γ_2	-0,161
$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$	-0,161
$1 + \gamma$	0,839
Qualità ambientale delle prestazioni	Livello avanzato
$CU_{eff,a-2}/Bencha-2$ (2024)	1,259
Intervallo di riferimento $X_{reg,a}$	$0,1\% < X_{reg} \leq 0,3\%$

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
$X_{reg,a}$	0,1%
$X_{com,a}$	0,0%
X_a	0,1%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, il coefficiente di potenziamento del servizio K_a è determinato dalla seguente relazione:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove:

- $K_{reg,a}$ rappresenta la componente regolatoria determinata dall'Ente Territorialmente Competente in funzione degli obiettivi di sviluppo e miglioramento del servizio programmati;
- $K_{com,a}$ rappresenta la componente derivante dagli esiti di procedure competitive per l'affidamento del servizio.

La componente $K_{com,a}$ corrisponde al valore eventualmente offerto dall'aggiudicatario nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF. Analogamente a quanto illustrato con riferimento al coefficiente X_a , l'affidamento dei servizi oggetto della presente predisposizione tariffaria non è stato effettuato ai sensi della deliberazione ARERA n. 596/2024/R/RIF; conseguentemente, il valore di $K_{com,a}$ è pari a zero.

La determinazione della componente $K_{reg,a}$ è effettuata sulla base della matrice di valutazione prevista dall'art. 5 del MTR-3, che individua i relativi intervalli di valorizzazione considerando congiuntamente:

- il rapporto tra il costo unitario effettivo (CU_{effa-2}) e il benchmark di riferimento ($Benchmark$). Diversamente da quanto previsto per il coefficiente X_a , il confronto viene effettuato applicando una soglia di tolleranza pari al 5%, secondo quanto disposto dal Metodo;
- la tipologia degli obiettivi programmati dall'ETC, distinti tra interventi di consolidamento dei livelli di servizio esistenti e interventi di miglioramento dei livelli qualitativi e prestazionali.

Figura 2

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CU_{effa-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CU_{effa-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

Sulla base delle valutazioni effettuate e dei parametri riepilogati nella tabella seguente, la gestione dell'ambito tariffario del Comune di Acquaviva delle Fonti risulta collocata nello Schema regolatorio III, con obiettivi di miglioramento, per le annualità 2026, 2028 e 2029, e nello Schema regolatorio I, con obiettivi di consolidamento, per l'annualità 2027, in ragione di un costo unitario effettivo superiore al benchmark di riferimento. Nell'ambito degli intervalli consentiti dal MTR-3, l'Ente

Territorialmente Competente ha valorizzato il coefficiente $K_{reg,a}$ nella misura del 4,58% per l'annualità 2026 e dell'1,67% per l'annualità 2027, a supporto del percorso di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni connesso al nuovo assetto gestionale illustrato al paragrafo 5.11, assumendolo pari a zero per le annualità 2028 e 2029.

La definizione del coefficiente K_a è stata effettuata contemperando l'esigenza di contenere gli impatti tariffari a carico dell'utenza con la necessità di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Si precisa, infine, che il coefficiente (K_a), come sopra determinato, è stato applicato uniformemente a tutti i soggetti che svolgono attività ricomprese nel ciclo integrato dei rifiuti urbani, in coerenza con l'assetto gestionale e tariffario adottato dall'Ente Territorialmente Competente e assume il valore pari al valore massimo ammissibile detratto il valore assunto dal coefficiente CRI_a descritto nel paragrafo di riferimento:

Parametro	2026	2027	2028	2029
CUeffa-2/Bencha-2	1,259	1,291	1,433	1,286
Obiettivi programmati dall'ETC	Miglioramento	Consolidamento	Miglioramento	Miglioramento
Schema regolatorio (comma 5.2 MTR-3)	Schema III	Schema I	Schema III	Schema III
Valore massimo K_a	5,0%	3,0%	5,0%	5,0%
$K_{reg,a}$	4,58%	1,67%	0,0%	0,0%
$K_{com,a}$	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
K_a	4,58%	1,67%	0,0%	0,0%

5.1.3 Coefficiente CRI

Ai sensi dell'art. 5.3 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può valorizzare, nell'ambito del parametro pa , il coefficiente CRI_a , finalizzato a riconoscere gli effetti dei maggiori oneri sostenuti dai gestori in conseguenza della dinamica inflattiva registrata nel biennio 2022-2023 e non integralmente intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie. La valorizzazione di tale coefficiente è soggetta al vincolo previsto dal Metodo, secondo cui il valore di CRI_a non può eccedere l'80% del coefficiente di potenziamento del servizio K_a , ossia:

$$CRI_a \leq 0,8 \cdot K_a.$$

In coerenza con tale impostazione e nell'ambito delle interlocuzioni svolte con i gestori, il coefficiente CRI_a è stato valorizzato, in relazione ai maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva intercettati attraverso la componente previsionale COANT (cfr. paragrafo 5.3.4), nella misura dello 0,42% per l'annualità 2026 e dell'1,33% per l'annualità 2027, nel rispetto del vincolo di cui al comma 5.3 del MTR-3 e del valore massimo complessivamente consentito per i coefficienti K_a e CRI_a in relazione allo schema regolatorio di appartenenza (5,0% per il 2026 e 3,0% per il 2027). Per le annualità 2028 e 2029 il coefficiente è assunto pari a zero.

La scelta adottata risulta coerente con gli obiettivi di gradualità e sostenibilità tariffaria perseguiti dal MTR-3:

Parametro	2026	2027	2028	2029
Valore massimo CRI_a	0,42%	1,33%	0,0%	0,0%
CRI_a	0,42%	1,33%	0,0%	0,0%

5.2 Costi operativi incentivanti (COnew^{exp} e COI^{exp})

Ai sensi dell'art. 10 del MTR-3, approvato con Deliberazione ARERA n. 367/2025/R/rif, i Costi Operativi Incentivanti (COI) rappresentano componenti tariffarie di natura eccezionale e aggiuntiva rispetto ai costi operativi ordinariamente riconosciuti dal Metodo, sulla base dei costi desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. Tali componenti sono finalizzate a sostenere e incentivare interventi specifici di miglioramento, potenziamento e sviluppo del servizio che producano benefici concreti e misurabili per gli utenti e per il sistema di gestione dei rifiuti urbani, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica, qualità contrattuale, sostenibilità ambientale ed efficientamento previsti dalla regolazione di settore. La disciplina dei Costi Operativi Incentivanti trova fondamento nell'esigenza di consentire ai gestori di affrontare processi di evoluzione organizzativa e operativa che comportano maggiori oneri non riconducibili alla gestione ordinaria, garantendo al contempo che tali costi siano strettamente correlati a interventi effettivamente realizzati, verificabili e coerenti con gli obiettivi di sviluppo individuati dall'Ente Territorialmente Competente.

In tale contesto, l'art. 10 del MTR-3 distingue due diverse tipologie di componenti incentivanti:

- i Corrispettivi Operativi Incentivanti (COI^{exp}), ovvero costi di natura previsionale riferiti a interventi di miglioramento qualitativo, efficientamento gestionale o potenziamento di attività che hanno natura “una tantum” e non sono quindi ricorrenti;
- i Corrispettivi per Nuovi Servizi (COnew), i quali sono ugualmente costi di natura previsionale per miglioramento della qualità del servizio, ma che al contrario dei COI, hanno natura ricorrente e sistemica.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata al rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal MTR-3. In particolare, gli interventi devono risultare coerenti con la pianificazione di settore e con gli obiettivi individuati dall'ETC, essere adeguatamente motivati e supportati da idonea documentazione tecnica ed economica, nonché consentire la puntuale verifica degli effetti prodotti in termini di miglioramento del servizio, incremento delle performance ambientali o ampliamento delle prestazioni rese all'utenza. L'Ente Territorialmente Competente è pertanto chiamato a svolgere una specifica attività istruttoria volta a verificare l'ammissibilità degli interventi proposti, la ragionevolezza dei costi associati, la loro effettiva natura incrementale rispetto alle attività già riconosciute in tariffa e la coerenza con il quadro programmatico e regolatorio di riferimento.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER con riferimento alle singole componenti incentivanti richieste dai gestori, nonché le motivazioni poste alla base del relativo riconoscimento tariffario.

5.2.1 Componenti previsionali COnew

Con riferimento alle componenti previsionali di cui all'art. 10 del MTR-3, nel corso dell'istruttoria l'Ente Territorialmente Competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento dei Corrispettivi per Nuovi Servizi (COnew,exp), sulla base delle richieste eventualmente formulate dai soggetti gestori e della documentazione trasmessa a supporto.

Non essendo pervenute richieste di riconoscimento della componente COnew,exp, né essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi tali da evidenziare l'attivazione di nuovi servizi o l'introduzione di interventi di carattere sistemico idonei a determinare maggiori costi operativi riconoscibili ai sensi del MTR-3, le attività programmate risultano riconducibili all'ordinaria evoluzione della gestione e trovano adeguata copertura nell'ambito delle componenti tariffarie ordinarie previste dal Metodo.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Analogamente a quanto illustrato con riferimento alla componente tariffaria COnew,exp, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale

riconoscimento dei costi operativi incentivanti (COI), sulla base delle richieste eventualmente formulate dai soggetti gestori e della documentazione trasmessa a supporto.

Le eventuali istanze presentate sono state oggetto di specifica istruttoria, volta a verificare la riconducibilità dei maggiori costi alle fattispecie previste dal MTR-3, la coerenza con gli obiettivi di miglioramento del servizio e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla regolazione.

Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta, AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente, non ha proceduto alla valorizzazione della componente previsionale COI, che risulta pertanto assunta pari a zero per tutte le annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

Ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità costituiscono componenti previsionali straordinarie che possono essere riconosciute, al fine di intercettare particolari dinamiche di costo che, per natura, entità o tempistica di manifestazione, non risultano adeguatamente rappresentate dai meccanismi ordinari di aggiornamento delle entrate tariffarie previsti dal Metodo. L'introduzione di tali componenti risponde all'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione in presenza di fattori esogeni, obblighi normativi, adeguamenti organizzativi o specifiche esigenze di miglioramento del servizio che comportano oneri ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti nelle basi di costo storiche. La loro valorizzazione costituisce pertanto uno strumento eccezionale e puntuale, finalizzato ad evitare che costi effettivamente sostenuti o prevedibilmente sostenibili dai gestori rimangano privi di copertura tariffaria pur risultando funzionali al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni rese all'utenza.

In particolare, l'art. 8 del MTR-3 individua quattro distinte componenti previsionali:

- *CTSA*, destinata al riconoscimento di specifici costi operativi connessi alle attività di trattamento e smaltimento, nei casi e secondo le modalità previste dalla regolazione;
- *COI16*, finalizzata a intercettare gli effetti economici derivanti dall'introduzione di disposizioni normative o regolatorie sopravvenute, che determinano maggiori oneri non già riflessi nelle precedenti predisposizioni tariffarie;
- *CQ*, volta a riconoscere i costi sostenuti per il conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e per l'adeguamento agli standard qualitativi introdotti dall'Autorità ai sensi del TQRIF;
- *COANT*, limitatamente agli anni 2026, 2027, volto alla copertura di eventuali oneri che possano trovare manifestazione nel 2026/27 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti.

La valorizzazione delle predette componenti è subordinata alla verifica, da parte dell'ETC, dell'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dal MTR-3, della coerenza dei costi con le finalità individuate dalla regolazione e dell'assenza di sovrapposizioni con altre componenti già riconosciute in tariffa. In tale ambito, l'Ente Territorialmente Competente è chiamato a valutare la ragionevolezza, la pertinenza e la documentabilità dei maggiori oneri rappresentati dai gestori, assicurando che il loro eventuale riconoscimento risulti coerente con i principi di efficienza, efficacia e sostenibilità economica posti alla base del Metodo Tariffario.

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le valutazioni e le determinazioni assunte da AGER con riferimento a ciascuna delle componenti previsionali disciplinate dall'art. 17 del MTR-3, evidenziando le motivazioni sottese alle relative scelte di valorizzazione e i criteri adottati ai fini del loro eventuale riconoscimento tariffario.

5.3.1 *Componente previsionale CTSA^{exp}*

Con riferimento alla componente previsionale in oggetto, AGER ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CTSA, e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CTSA, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.2 *Componenti previsionali CO₁₁₆*

Con riferimento alla componente previsionale CO₁₁₆, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CO₁₁₆ e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CO₁₁₆, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.3 *Componenti previsionali CQ*

Con riferimento alla componente previsionale CQ, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Non essendo pervenute istanze di parte per il riconoscimento della componente previsionale CQ e sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi idonei a giustificare il riconoscimento di costi aventi i requisiti di ammissibilità previsti dal Metodo. Pertanto, AGER ha ritenuto di non valorizzare la componente CQ, assumendone il valore pari a zero per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

5.3.4 *Componenti previsionali CO_{ANT}*

Analogamente alle altre componenti tariffarie previsionali previste dal MTR-3, con riferimento alla componente COANT, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 17 del MTR-3, l'eventuale presenza di maggiori oneri riconducibili alle fattispecie disciplinate dalla regolazione e non già intercettati dalle componenti tariffarie ordinarie.

Le istanze formulate dai gestori sono state oggetto di specifica istruttoria, finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal MTR-3, la congruità della documentazione trasmessa e l'effettiva ammissibilità dei maggiori oneri richiesti ai fini del riconoscimento della componente previsionale.

L'introduzione della componente COANT si riferisce ai maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023, non intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione del Metodo, rappresentati dal gestore con riferimento alle annualità 2026 e 2027.

Il gestore ha valorizzato la componente COANT producendo le opportune evidenze documentali da cui si evince ex-ante l'entità dei maggiori oneri.

All'esito delle verifiche effettuate, AGER ha proceduto al riconoscimento della componente COANT nei limiti ritenuti ammissibili ai sensi della regolazione vigente. Gli importi riconosciuti per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026-2029 sono riportati nella tabella seguente.

Componente	2026	2027	2028	2029
COANT,TV,a – Gestore [€]	30.982,78	103.324,85	0,00	0,00
COANT,TF,a – Gestore [€]	6.170,95	20.579,58	0,00	0,00
Totale COANT [€]	37.153,73	123.904,43	0,00	0,00

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

La determinazione del valore del parametro b_a è effettuata dall'Ente Territorialmente Competente sulla base dei livelli di qualità ambientale raggiunti dalla gestione, misurati attraverso i coefficienti γ_1 e γ_2 , rispettivamente riferiti al grado di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia dell'avvio a riciclo delle frazioni di imballaggio.

Come indicato nei paragrafi precedenti, per la determinazione del fattore di sharing b AGER ha elaborato una specifica metodologia condivisa con i gestori.

I valori dei coefficienti γ_1 e γ_2 , il quadrante regolatorio risultante e il corrispondente valore del parametro b_a individuato dall'Ente Territorialmente Competente sono riportati nella tabella seguente.

Parametro	Valore (annualità 2026-2029)
γ_1	0,00
γ_2	-0,161
Intervallo di riferimento del fattore b	(0,55 – 0,7]
Fattore di sharing b	0,5501

Il fattore di sharing è stato valorizzato in corrispondenza dell'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, a presidio dell'equilibrio economico-finanziario di una gestione gravata da un rilevante fabbisogno di risorse, come illustrato al paragrafo 5.11.

5.5 Cespiti e costi di capitale

AGER, nell'ambito delle attività di validazione previste dal MTR-3, ha verificato la corretta determinazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale, accertandone la piena conformità alle disposizioni contenute nel Titolo IV del Metodo Tariffario. Per gli aspetti inerenti alla stratificazione delle immobilizzazioni si rinvia a quanto illustrato nel Capitolo 4 della presente relazione.

L'attività istruttoria ha riguardato, in primo luogo, la verifica della corrispondenza tra le stratificazioni cespitali trasmesse dai gestori e le risultanze delle fonti contabili obbligatorie, nonché la corretta riconducibilità delle immobilizzazioni al perimetro regolatorio del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In tale ambito è stato accertato che le immobilizzazioni considerate ai fini tariffari fossero effettivamente afferenti alle attività regolamentate e coerenti con i criteri di ammissibilità previsti dall'Autorità.

Le verifiche svolte hanno inoltre interessato la corretta individuazione dei cespiti rilevanti ai fini regolatori, con riferimento alle immobilizzazioni in esercizio nelle annualità 2024 e 2025, non integralmente ammortizzate e non oggetto di dismissione. È stata altresì accertata la corretta valorizzazione delle stesse sulla base del costo storico originario, opportunamente depurato delle componenti non riconoscibili ai sensi della regolazione vigente. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della coerenza tra i dati riportati nel Piano Economico Finanziario e quelli desumibili

dalle scritture contabili e dal libro cespiti, nonché alla corretta determinazione dei fondi di ammortamento e delle quote annue riconosciute in tariffa.

Con riguardo alle vite utili regolatorie, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato il rispetto dei criteri stabiliti dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per le categorie di cespiti espressamente individuate dall'Autorità.

Per le immobilizzazioni non direttamente riconducibili alle categorie regolatorie, è stata verificata la corretta applicazione del criterio previsto dal comma 15.4 del MTR-3, sulla base di valutazioni coerenti con la natura dei beni, le loro caratteristiche tecnico-funzionali e la residua capacità di utilizzo nell'ambito del servizio.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie in diminuzione ai sensi del comma 15.5 del MTR-3. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie è stato fatto riferimento alle vite utili regolatorie ordinarie previste dal Metodo.

Si dà inoltre atto che non sono state formulate richieste di deroga alle vite utili regolatorie in aumento ai sensi del successivo comma 15.6. Conseguentemente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie è stato fatto riferimento alle vite utili regolatorie ordinarie previste dal Metodo.

5.6 Conguagli

Con riferimento al quadriennio regolatorio 2026-2029, l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla verifica delle componenti a conguaglio valorizzate nella presente predisposizione tariffaria, accertandone la corretta determinazione sulla base dei dati trasmessi dai gestori, delle risultanze delle fonti contabili obbligatorie e degli esiti elaborati mediante il Tool di calcolo predisposto dall'Autorità. Le verifiche sono state svolte in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del MTR-3, che disciplinano i meccanismi di recupero o restituzione di partite economiche riferite ad annualità pregresse, al fine di garantire l'allineamento tra costi effettivamente sostenuti, entrate tariffarie riconosciute e ricavi effettivamente conseguiti.

Con riferimento a quanto previsto dall'MTR-3 in materia di rendicontazione dei costi operativi incentivanti (COI), si dà atto che nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate componenti COI.

Conseguentemente, non risultano interventi oggetto di monitoraggio ai fini della verifica del raggiungimento dei target previsti dalla regolazione, né trovano applicazione componenti di conguaglio connesse al mancato conseguimento degli obiettivi o al conseguente recupero tariffario a favore dell'utenza.

Con riferimento alla predisposizione del PEF, tra le componenti di conguaglio previste dal Metodo, risultano valorizzate le seguenti:

- Recupero del conguaglio inflattivo 2025 (RCI2025): tale componente è finalizzata a recuperare gli effetti derivanti dall'aggiornamento del tasso di inflazione applicabile all'annualità 2025. In particolare, il conguaglio deriva dalla differenza tra i costi operativi riconosciuti nell'ambito dell'aggiornamento biennale 2024-2025, determinati assumendo un tasso inflattivo nullo, e i corrispondenti costi ricalcolati applicando il tasso di inflazione del 2% successivamente riconosciuto dall'Autorità. La componente risulta valorizzata con riferimento ai costi del gestore afferenti alla componente variabile e alla componente fissa della tariffa. Nella tabella seguente si esplicitano i calcoli.

Componente	2026	2027	2028	2029
RCI25,TV,a – Gestore [€]	0,00	35.175,14	0,00	0,00
RCI25,TF,a – Gestore [€]	0,00	7.953,00	0,00	0,00
Totale RCI2025 [€]	0,00	43.128,14	0,00	0,00

- Recupero del conguaglio delle entrate tariffarie (RCFATT): la componente è finalizzata a recuperare gli scostamenti tra le entrate tariffarie approvate dall'Autorità e i ricavi effettivamente fatturati all'utenza nelle annualità di riferimento, al netto delle eventuali ulteriori risorse disponibili.

Componente	2026	2027	2028	2029
RCFATT,TV,a – Comune [€]	13.163,62	-5.625,88	0,00	0,00
RCFATT,TF,a – Comune [€]	20.741,98	-17,60	0,00	0,00
Totale RCFATT,a [€]	33.905,60	-5.643,48	0,00	0,00

Nella tabella seguente si riepilogano tutte le componenti tariffarie a conguaglio valorizzate ai fini del PEF MTR-3 per entrambi i gestori e il dettaglio per singola componente tariffaria.

Componente	2026	2027	2028	2029
RCFATT,TV,a [€]	13.163,62	-5.625,88	0,00	0,00
RCFATT,TF,a [€]	20.741,98	-17,60	0,00	0,00
RCI25,TV,a [€]	0,00	35.175,14	0,00	0,00
RCI25,TF,a [€]	0,00	7.953,00	0,00	0,00
RCA(T-Tmax)pre,TV,a [€]	357.656,02	0,00	0,00	0,00
RCA(T-Tmax)pre,TF,a [€]	82.829,98	0,00	0,00	0,00
RCtot,TV,a [€]	370.819,64	29.549,26	0,00	0,00
RCtot,TF,a [€]	103.571,96	7.935,40	0,00	0,00
RCtot,a [€]	474.391,60	37.484,66	0,00	0,00

Le componenti RCA(T-Tmax)pre,a corrispondono alla quota delle entrate tariffarie eccedenti il limite di crescita riferite alle annualità pregresse 2022-2025, rinviate alle annualità del terzo periodo regolatorio in capo al Comune e riconosciute in tariffa nell'annualità 2026 (cfr. paragrafo 5.10).

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito del procedimento di validazione disciplinato dall'art. 30 del MTR-3, ha effettuato le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, assumendo a riferimento il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risultante dall'applicazione del Tool di calcolo di cui all'Allegato 1 al Metodo.

Le attività istruttorie hanno riguardato la verifica della capacità del sistema tariffario per il periodo regolatorio di riferimento di assicurare, in prospettiva, la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio, dei costi d'uso del capitale e degli investimenti programmati, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica della gestione e di tutela dell'utenza sottesi alla regolazione ARERA. A tal fine, è stata analizzata la struttura complessiva del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza tra il fabbisogno economico-finanziario espresso dai gestori e il livello delle entrate tariffarie effettivamente riconoscibili in applicazione delle disposizioni del MTR-3.

Particolare rilievo ha assunto il confronto sviluppato tra l'Ente Territorialmente Competente (AGER), l'Amministrazione Comunale e il gestore nell'ambito della procedura partecipata prevista dal MTR-3, che ha accompagnato il percorso di predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario. Tale attività non si è limitata ad una mera trasmissione documentale, ma si è concretizzata in un processo strutturato di interlocuzione tecnica finalizzato alla condivisione delle principali assunzioni sottostanti la predisposizione tariffaria, alla verifica congiunta delle dinamiche di costo rappresentate dal gestore e all'analisi degli effetti derivanti dalle diverse opzioni regolatorie disponibili. Nel corso di tale confronto sono stati esaminati e condivisi gli elementi ritenuti

maggiormente rilevanti ai fini dell'equilibrio della gestione, tra cui la quantificazione dei costi efficienti riconoscibili, l'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali e di conguaglio, la sostenibilità degli investimenti programmati, la determinazione dei parametri di competenza dell'ETC e le modalità di articolazione della manovra tariffaria nel periodo 2026-2029.

Le soluzioni adottate nella presente predisposizione rappresentano pertanto il risultato di un percorso istruttorio condiviso e partecipato, sviluppato in contraddittorio con il gestore e fondato sulla progressiva convergenza delle valutazioni tecniche effettuate dalle parti. Le conclusioni raggiunte dall'ETC trovano pieno riscontro nelle analisi e nelle valutazioni riportate dal gestore nella propria relazione di accompagnamento, nella quale viene individuato il livello delle entrate tariffarie riconoscibili quale condizione necessaria per assicurare la copertura dei costi efficienti e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Le risultanze delle simulazioni economiche e tariffarie elaborate dal gestore sono state oggetto di approfondimento e confronto nell'ambito della procedura partecipata, pervenendo a valutazioni sostanzialmente convergenti. Alla luce delle verifiche effettuate e degli esiti del percorso istruttorio condiviso con il gestore, l'Ente Territorialmente Competente ritiene che il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risultante dalla presente predisposizione sia idoneo ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'intero periodo regolatorio 2026-2029. Non emergono, infatti, elementi di criticità tali da compromettere la sostenibilità della gestione o la capacità del sistema tariffario di garantire la copertura dei costi riconosciuti secondo i criteri stabiliti dal MTR-3.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif, le entrate tariffarie determinate mediante l'applicazione del MTR-3 costituiscono valori massimi riconoscibili ai fini tariffari. La medesima disposizione prevede la possibilità, qualora sia comunque garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione, di applicare livelli di entrata inferiori rispetto a quelli risultanti dal Metodo, individuando puntualmente le componenti di costo che si ritiene di non coprire integralmente e verificando la coerenza di tale scelta con gli obiettivi perseguiti. Il medesimo articolo specifica, inoltre, che si assume l'accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dal MTR-3 consenta di preservare eventuali efficienze conseguite nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica e sia coerente con gli elementi dell'offerta economica di aggiudicazione. La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di preservare gli effetti delle condizioni economiche derivanti dagli affidamenti del servizio ed evitare che l'applicazione automatica del Metodo determini il riconoscimento di entrate tariffarie superiori a quelle necessarie per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Con riferimento al bacino tariffario interessato, AGER ha verificato, nel corso dell'attività istruttorie svolta ai fini della predisposizione del Piano Economico-Finanziario 2026-2029, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della facoltà prevista dall'art. 4.5 della deliberazione, valutandone la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità tariffaria, con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e con gli accordi intercorsi con i soggetti interessati anche nell'ottica di preservare le efficienze derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica.

Di seguito le detrazioni effettuate ai sensi dell'art. 4.5 condivise con i gestori:

Detrazioni art. 4.5	2026	2027	2028	2029
Comune – parte variabile [€]	179.211,18	0,00	0,00	0,00
Comune – parte fissa [€]	41.503,73	0,00	0,00	0,00
Totale detrazioni [€]	220.714,91	0,00	0,00	0,00

Le detrazioni, riferite al Comune per l'annualità 2026, sono state prudenzialmente operate al fine di contenere il prelievo a carico dell'utenza a fronte del recupero, nella medesima annualità, delle quote pregresse 2022-2025 rimodulate ai sensi dell'art. 4.3 del MTR-3 (cfr. paragrafi 5.10 e 5.11).

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Ai sensi dell'art. 18.2 del MTR-3, l'Ente Territorialmente Competente può procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla rimodulazione temporale delle componenti a conguaglio delle entrate tariffarie (RCFATT), mediante una diversa distribuzione delle stesse nell'ambito del periodo regolatorio. Tale facoltà è finalizzata a favorire una maggiore gradualità nel recepimento degli effetti economici derivanti dai conguagli tariffari, contribuendo alla stabilità del percorso tariffario e al rispetto dei limiti annuali di crescita delle entrate tariffarie previsti dalla regolazione. Nel corso dell'attività istruttoria, AGER ha verificato l'eventuale necessità di ricorrere a tale facoltà, valutando gli effetti delle componenti a conguaglio sul profilo tariffario del periodo regolatorio e la compatibilità delle stesse con gli equilibri economico-finanziari della gestione.

All'esito delle verifiche effettuate, non è emersa la necessità di procedere alla rimodulazione temporale delle componenti RC_{FATT} . Pertanto, le componenti a conguaglio sono state integralmente riconosciute secondo le ordinarie modalità previste dal MTR-3, non risultando necessario il ricorso agli strumenti di redistribuzione pluriennale disciplinati dall'art. 18.2.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel corso dell'attività istruttoria, AGER ha verificato la compatibilità delle entrate tariffarie risultanti dalla predisposizione del Piano Economico-Finanziario con il limite massimo di crescita annuale previsto dall'art. 4 del MTR-3, valutando altresì l'eventuale necessità di ricorrere alla facoltà di rimodulazione temporale disciplinata dall'art. 4.3 del Metodo.

All'esito delle verifiche effettuate, il PEF dell'annualità 2026 risulta gravato dal recupero delle quote delle entrate tariffarie eccedenti il limite di crescita riferite alle annualità pregresse 2022-2025, rinviate alle annualità del terzo periodo regolatorio ai sensi dell'art. 4.3 del MTR-3 in capo al Comune, per un importo complessivo pari a 661.200,91 € (di cui 536.867,21 € di parte variabile e 124.333,71 € di parte fissa).

Di tale importo, 440.486,00 € (357.656,02 € di parte variabile e 82.829,98 € di parte fissa) risultano riconosciuti in tariffa nell'annualità 2026 attraverso le componenti $RC\Delta(T-T_{max})_{pre}$ (cfr. paragrafo 5.6), mentre i residui 220.714,91 € sono stati prudenzialmente oggetto di detrazione ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione 397/2025/R/RIF (cfr. paragrafo 5.8), al fine di contenere il prelievo a carico dell'utenza. L'eccedenza dell'annualità 2026 rispetto al limite di crescita, pari a 160.292,71 €, non è stata invece oggetto di rimodulazione infraperiodo, costituendo oggetto dell'istanza di superamento del limite di cui al successivo paragrafo 5.11. Gli importi sono riportati nella tabella seguente:

Grandezza	2026	2027	2028	2029
Quote pregresse 2022-2025 recuperate – Comune [€]	661.200,91	0,00	0,00	0,00
di cui riconosciute in tariffa ($RC\Delta_{pre}$) [€]	440.486,00	0,00	0,00	0,00
di cui oggetto di detrazione art. 4.5 [€]	220.714,91	0,00	0,00	0,00
Eccedenza annuale ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max,a}$) [€]	160.292,71	0,00	0,00	0,00
Trattamento dell'eccedenza	Istanza art. 4.4	—	—	—

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento all'annualità 2026, ricorrono le condizioni per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie determinato ai sensi dell'art. 4.1 del MTR-3. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa), già al netto delle detrazioni di cui all'art. 4.5, risulta pari a 4.314.750,54 €, a fronte di un valore dell'annualità precedente ($\Sigma Ta-1$) pari a 3.889.941,78 €: la variazione che ne deriva, pari al +10,92%, eccede il limite alla crescita p , determinato ai sensi dell'art. 4.2 nella misura del 6,80% ($rpi\ 1,9\% - Xa\ 0,1\% + Ka\ 4,58\% + CRla\ 0,42\%$). Ne conseguono un valore massimo delle entrate tariffarie nel rispetto del limite ($\Sigma Tmax$) pari a 4.154.457,83 € e un'eccedenza ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) pari a 160.292,71 €, interamente afferente alla parte fissa e ricadente sul Comune quale gestore in economia. In termini assoluti, l'incremento delle entrate tariffarie 2026 rispetto all'annualità precedente, pari a 424.808,76 €, risulta più che interamente ascrivibile alle componenti a conguaglio valorizzate nel PEF 2026 (R_{Ctot} pari a 474.391,60 €), a loro volta costituite in via largamente prevalente dal recupero delle quote pregresse rinviate dal precedente periodo regolatorio (440.486,00 € riconosciuti in tariffa): il superamento del limite riflette pertanto, in misura pressoché esclusiva, il riassorbimento di partite già maturate e non una dinamica incrementale dei costi correnti di gestione. L'Ente Territorialmente Competente ha pertanto presentato istanza di superamento del limite ai sensi dell'art. 4.4 del MTR-3, allegando alla presente predisposizione l'apposita relazione recante le valutazioni definite al comma 4.4 del Metodo, redatta con il supporto del Comune di Acquaviva delle Fonti e sottoscritta digitalmente, cui integralmente si rinvia.

Si evidenzia, in via preliminare, che i parametri che concorrono alla determinazione del limite alla crescita per l'annualità 2026 risultano già valorizzati in corrispondenza dei valori più favorevoli consentiti dal Metodo: il coefficiente di recupero di produttività Xa è posto in corrispondenza dell'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento (0,1%), mentre i coefficienti Ka e $CRla$ risultano complessivamente valorizzati in misura pari al valore massimo consentito (5,0%) in relazione ai quadranti di appartenenza della gestione. Il limite così determinato non è pertanto ulteriormente incrementabile mediante la leva dei parametri di cui all'art. 4.2 del MTR-3, sicché l'istanza costituisce l'unico strumento disponibile per assicurare l'integrale riconoscimento dei costi efficienti della gestione. Si evidenzia altresì che l'affidamento del servizio è riconducibile a una procedura di gara avviata in data 1° novembre 2022, anteriore al 1° gennaio 2026 e pertanto non assoggettata alla deliberazione 596/2024/R/RIF; non trova conseguentemente applicazione la limitazione di cui al comma 4.6 della deliberazione 397/2025/R/RIF.

Le motivazioni che hanno condotto alla presentazione dell'istanza infraperiodo, articolate secondo le cinque valutazioni previste dall'art. 4.4 del MTR-3, sono di seguito sinteticamente illustrate.

In primo luogo, quanto alle valutazioni di congruità sulla base dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, il costo unitario effettivo dell'annualità (a-2) si attesta a 52,08 cent€/kg, a fronte di un benchmark di riferimento pari a 41,37 cent€/kg, con un rapporto $CU_{eff}/Bench$ pari a 1,259. Lo scostamento riflette l'onerosità delle fasi di trattamento, recupero e smaltimento sostenute in economia dal Comune nel contesto impiantistico regionale, caratterizzato da una dinamica crescente dei corrispettivi al cancello per le principali frazioni avviate a recupero (organico, ingombranti, legno), nonché l'elevato livello di raccolta differenziata raggiunto (71,02%) e il livello avanzato di qualità ambientale delle prestazioni, attestato dal macro-indicatore R2 in classe A (0,9552, a fronte di un obiettivo di 0,95), che comportano costi di gestione strutturalmente più elevati a fronte di migliori risultati ambientali. In coerenza con tale scostamento, la gestione è ricondotta allo Schema regolatorio III, con obiettivi di miglioramento, che presidia il percorso di progressivo riallineamento dei costi effettivi ai valori standard.

In secondo luogo, quanto all'equilibrio economico-finanziario e agli effetti di eventuali valori di picco delle componenti $CTSa$ e $CTRa$, le componenti di trattamento non presentano valori di picco: il costo di trattamento e smaltimento (CTS) si attesta a 12.006,51 € e il costo di trattamento e recupero (CTR) a 790.112,51 €, valori inferiori ai corrispondenti dati di consuntivo 2024 (rispettivamente 22.359,48 € e 896.866,57 €); le relative componenti a conguaglio di cui all'art. 27.7 del MTR-3 risultano nulle, non essendo stati individuati flussi verso impianti minimi a tariffa regolata. La tensione sull'equilibrio

economico-finanziario non è quindi riconducibile a picchi delle componenti CTS/CTR, bensì alla dinamica complessiva dei costi del ciclo integrato, gravata dal recupero delle rimodulazioni pregresse e dagli oneri connessi al nuovo assetto gestionale.

In terzo luogo, quanto all'effetto della valorizzazione del fattore di sharing ba, la gestione si colloca nel quadrante cui corrisponde l'intervallo (0,55-0,7] e il fattore b è stato valorizzato in corrispondenza dell'estremo inferiore (0,5501), a presidio dell'equilibrio economico-finanziario. Anche valorizzando il fattore b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo (0,70), la conseguente riduzione delle entrate tariffarie 2026, pari a circa 42.344 €, risulterebbe del tutto insufficiente a ricondurre le entrate entro il valore massimo consentito, residuando in ogni caso un'eccedenza pari a circa 118.000 €. Tale evidenza conferma la natura strutturale del superamento, non riassorbibile mediante la leva del fattore di sharing.

In quarto luogo, quanto agli oneri aggiuntivi connessi a modifiche del perimetro gestionale e a incrementi della qualità delle prestazioni, l'elemento di maggiore rilievo è costituito dall'avvicendamento gestionale in corso: il Comune ha indetto una nuova procedura di gara, attualmente in fase di aggiudicazione, quale affidamento ponte nelle more della gara d'ambito dell'ARO BA/5, il cui capitolato e la cui offerta tecnica aggiudicata ridisegnano in profondità il perimetro e gli standard del servizio. Il nuovo assetto contrattuale prevede, in particolare: la transizione verso la tariffazione puntuale (PAYT), con tracciabilità certificata dei conferimenti mediante tecnologia RFID, piattaforma software di gestione in cloud e applicazioni interattive a servizio dei cittadini; l'istituzione dell'Operatore di Quartiere quale presidio fisso e continuativo del territorio; l'implementazione dello spazzamento globale integrato all'idropulizia, con un consistente potenziamento dei cicli di lavaggio stradale; l'attivazione di otto isole ecologiche informatizzate, con i connessi oneri operativi di svuotamento, lavaggio, sanificazione e licenza dei sistemi di identificazione dell'utenza; la ristrutturazione dei servizi a chiamata e del contact center; un piano straordinario di contrasto agli abbandoni, fondato su ispettori ambientali, fototrappole, sistemi di videoanalisi e monitoraggio del territorio. Si tratta di interventi funzionali all'adeguamento agli standard e ai livelli di qualità tecnica e contrattuale definiti dal TQRIF e agli obiettivi di miglioramento sottesi allo schema regolatorio adottato. A fronte di tale nuovo assetto, il Comune ha identificato un incremento della base dei costi del servizio pari a 440.486 €, corrispondente al maggior onere necessario a garantire la copertura finanziaria dei nuovi servizi contrattualizzati: il Comune, nella versione originaria degli atti, aveva previsto la valorizzazione di tali oneri mediante la componente previsionale COnewexp di cui all'art. 10 del MTR-3. L'Ente Territorialmente Competente, considerata la presenza dell'extra-cap emerso in esito all'ultimo aggiornamento biennale e oggetto di rimodulazione (le quote pregresse 2022-2025 di cui al paragrafo 5.10), con la conseguente saturazione del limite alla crescita, ha ritenuto di non procedere alla valorizzazione autonoma della componente COnewexp, ricomprendendone i relativi oneri nella base dei costi del servizio, così da garantire in ogni caso la copertura finanziaria dell'avvicendamento gestionale. Si tratta di un incremento strutturale e non comprimibile degli oneri di gestione, direttamente connesso all'estensione e alla riqualificazione del servizio e non riconducibile a inefficienze gestionali.

In quinto luogo, quanto alla possibilità di rimodulare gli importi eccedenti il limite entro il termine della durata dell'affidamento ai sensi del comma 4.3, il PEF 2026 risulta già gravato dal recupero delle rimodulazioni formatesi nel precedente periodo regolatorio, per un importo complessivo pari a 661.200,91 €, a fronte del quale l'Ente ha prudenzialmente operato detrazioni ai sensi dell'art. 4.5 per 220.714,91 €. Un'ulteriore rimodulazione dell'eccedenza nelle successive annualità non garantirebbe la copertura dell'equilibrio economico-finanziario della gestione in termini di fabbisogno di risorse finanziarie: il Comune è infatti tenuto ad assicurare, sin dall'annualità 2026, l'integrale copertura dei costi del servizio, ivi compresi il corrispettivo del nuovo affidamento e gli oneri di trattamento sostenuti in economia, e il differimento del riconoscimento tariffario determinerebbe uno scompenso di cassa rilevante a carico dell'Ente.

Alla luce delle valutazioni sopra illustrate, l'Ente Territorialmente Competente ritiene sussistenti le condizioni previste dall'art. 4.4 del MTR-3 e ha determinato il totale delle entrate tariffarie

riconosciute per l'annualità 2026 in misura comprensiva dell'eccedenza oggetto di istanza, pari a 160.292,71 €, subordinatamente alle determinazioni di competenza dell'Autorità.

ALLEGATO A – Relazione di Accompagnamento del gestore SIECO. S.p.A.

ALLEGATO B – Relazione di accompagnamento del Comune di Acquaviva delle Fonti in qualità di gestore